

**COMUNE DI SAINT-MARCEL
REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA**

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL
SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE***

Art. 1
SERVIZIO NOTIFICHE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio delle notifiche svolto dal Comune di Saint-Marcel per conto di altri Enti in attuazione dell'art. 53 comma 3 della L.R. 7.12.1998 n. 54.
2. Il servizio viene curato dai vigili comunali, che provvedono, sotto la propria responsabilità e nell'ambito dell'organizzazione del proprio tempo di lavoro, a garantire le notifiche richieste da terzi entro le scadenze, nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento.
3. In caso in cui esigenze di servizio lo impongano, il Sindaco può nominare altro/i dipendente/i per lo svolgimento delle funzioni di messo notificatore purché inquadrati almeno nella posizione economica B2 del vigente C.C.R.L..

Art. 2
GESTIONE DEL SERVIZIO

1. I vigili comunali provvedono ad effettuare le notificazioni nell'ambito del territorio comunale personalmente o, nei casi in cui ciò sia consentito dalla legge, mediante il servizio postale.
2. La notifica degli atti dell'amministrazione finanziaria indicati dall'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni e integrazioni, può essere effettuata mediante il servizio postale, come previsto dal citato articolo 14 al comma 2.
3. Di norma, salvo che le amministrazioni terze non richiedano la notifica d'urgenza o gli atti da notificare pervengano entro quattro giorni dalla scadenza, i vigili provvedono alle notifiche entro sette giorni dall'acquisizione degli atti al protocollo generale del Comune.

Art. 3
RIMBORSO

1. Per ciascuna notifica su richiesta di altre amministrazioni pubbliche è previsto un rimborso di € 5,56 così come determinato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2003, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti nelle ipotesi previste dall'art. 140 del codice di procedura civile; detta somma è aggiornata ogni tre anni, in virtù di apposito Decreto Ministeriale, dalla Giunta Comunale.
2. La somma di cui al presente articolo compensa le spese vive affrontate, quali spese postali, nonché il costo orario del servizio.
3. Al fine di rendere il rimborso un reale corrispettivo del servizio e per consentire alla Giunta Comunale di procedere agli aggiornamenti di cui al precedente comma 1, i vigili sono tenuti a rilevare annualmente sia la quantità di atti notificati per conto di altre amministrazioni, sia le spese postali affrontate a questo fine, sia le ore dedicate.
4. Il rimborso di cui al presente articolo non è soggetto a Imposta sul Valore Aggiunto.
5. Il Responsabile del servizio provvede a trasmettere il presente regolamento e, successivamente, le deliberazioni di aggiornamento del rimborso, alle amministrazioni richiedenti le notifiche.

Art. 4
MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Le amministrazioni richiedenti provvedono ai pagamenti previsti dal precedente articolo versando la somma dovuta presso la Tesoreria Comunale oppure sul conto corrente postale n. 11941119 utilizzando i bollettini postali trasmessi a cura dell'ufficio vigili.
2. L'accertamento delle entrate viene effettuato a cura dell'ufficio ragioneria, cui i vigili comunali trasmettono ogni sei mesi l'elenco delle notifiche effettuate per conto di altre amministrazioni, con l'indicazione del corrispettivo previsto per ciascuna notifica effettuata.
3. I vigili sono tenuti ad effettuare le notifiche anche se l'amministrazione richiedente non abbia provveduto al pagamento in via preventiva. In tal caso l'ufficio dei vigili trasmette richiesta di pagamento delle somme accertate all'ente richiedente con invito ad adempiere entro un termine di almeno di 15 giorni.

Art. 5
DESTINAZIONE DEI RIMBORSI

1. I rimborsi di cui al presente regolamento sono acquisiti al Bilancio comunale per il finanziamento di spese correnti.

Art. 6
RECIPROCITA' ED ECCEZIONI

1. Non si applica il rimborso spese nei confronti delle altre amministrazioni comunali che, a loro volta e previo accordo, esentino dal rimborso il servizio di notifiche di atti nell'interesse del Comune di Saint-Marcel.
2. Sono esonerati inoltre dal pagamento delle spese per la notificazione degli atti i seguenti enti pubblici della Valle d'Aosta:
 - I Comuni;
 - Le Comunità Montane;
 - I Consorzi di Miglioramento Fondiario;
 - La Regione Autonoma Valle d'Aosta.
3. Sono altresì esonerati dal rimborso quei provvedimenti la cui notificazione deve per legge essere eventualmente eseguita dai messi notificatori del Comune di Saint-Marcel in via esclusiva ed a pena di nullità, ovvero quei provvedimenti per il quale il Comune di Saint-Marcel abbia un interesse esclusivo in quanto destinatario dei proventi o partecipante necessario all'iter procedimentale, purché nella lettera di richiesta di notificazione siano richiamate e citate in modo preciso le disposizioni di legge invocate.

Art. 7
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta pubblicazione per quindici giorni consecutivi, da effettuarsi a seguito dell'esecutività della delibera di adozione.